

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO
DELLA COMUNITA' PER MINORI IN STATO DI BISOGNO.**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la gestione della Comunità Minori "Alidoro" per minori (da 3 a anni 18 anni) in stato di bisogno temporaneamente o permanentemente allontanati dalla famiglia di origine per disposizione dei Servizi Sociali e del Tribunale per i Minorenni.

La gestione della casa, da parte dell'Impresa affidataria, comprende ogni onere derivante dalle esigenze della vita quotidiana degli ospiti:

- vitto completo;
- abbigliamento;
- scuola;
- cure sanitarie di base;
- attività ludico-ricreative;
- sportive e di socializzazione;
- trasporto;

e della conduzione della struttura:

- allestimento;
- manutenzione ordinaria;
- arredamento;
- suppellettili;
- quant'altro necessario per il buon andamento della gestione;

L'affidatario deve assicurare il funzionamento del servizio nell'arco delle 24 ore per tutta la durata del contratto di appalto, garantendo assistenza e sostegno agli ospiti nelle 24 ore.

I servizi dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato, oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni stabilite nel provvedimento di aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria deve, inoltre, attuare la gestione dei servizi secondo quanto proposto nel progetto tecnico-organizzativo e proposte migliorative presentate in sede di gara.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La Comunità Minori "Alidoro" è un servizio residenziale, che dovrà rappresentare "lo spazio fisico e mentale" all'interno del quale il minore potrà imparare a gestire e organizzare autonomamente le attività quotidiane, al fine di raggiungere un equilibrio tra maturazione della propria identità personale e sviluppo dell'autonomia, per la costruzione di reali prospettive di vita futura; si caratterizza come una proposta educativa integrativa della famiglia diretto al raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi:

- reinserimento nel nucleo familiare di origine;
- affidamento familiare;

- adozione;
- raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile;

attraverso le seguenti attività:

- sostegno didattico
- sostegno psicologico
- rapporto educativo individualizzato
- soddisfacimento di tutti i bisogni di base in maniera commisurata alle necessità dettate dall'età e dalle caratteristiche individuali (pasti, svago, gioco, studio, contatti con figure di riferimento, ecc).

ART. 3 UTENTI DEL SERVIZIO

Gli utenti del servizio sono individuati prevalentemente tra i bambini/e ed i ragazzi/e per i quali si rende necessario l'allontanamento temporaneo dalla famiglia di origine; in casi particolari potranno essere accolti minori, anche di età inferiore a tre anni, e comunque entro la capienza massima della struttura, che vivano nell'immediata impossibilità di reperire un alloggio e provvedere al proprio sostentamento, o versino in condizioni di grave disagio psico-sociale.

Il servizio Comunità Minori "Alidoro" per minori compresi nella fascia di età da 3 a 18 anni è rivolto a 12 utenti.

Due posti saranno destinati alla pronta accoglienza per le situazioni in fase di crisi per le quali si rende necessario il collocamento immediato.

Per quanto concerne l'ammissione sarà data priorità ai minori presenti nel territorio rientranti nel **Piano di Zona AMBITO 26**.

Nell'ipotesi di disponibilità di posti sarà possibile inserire minori provenienti da altri ambiti sociali, per i quali sia stato predisposto un progetto educativo individuale da parte del Servizio Sociale inviante, che individui nella Casa la risposta più adeguata a tale situazione di disagio.

ART. 4 PIANI INDIVIDUALI DI INTERVENTO

Per ogni "caso" dovranno essere predisposti, congiuntamente al Servizio Sociale inviante, un progetto individualizzato e adeguati strumenti di verifica dei risultati raggiunti per area di intervento.

L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori e, ove possibile, al rientro degli stessi nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di

programmi di affido o di adozione, ove possibile. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla strutturazione delle singole attività: sportive, culturali, didattiche, del tempo libero e di gestione della casa.

I progetti individuali verranno monitorati attraverso verifiche costanti alle quali parteciperà il Servizio Politiche Sociali del Comune .

Dovrà essere consentita, altresì, la programmazione delle attività e degli incontri con i soggetti esterni coinvolti nel "caso", nell'organizzazione delle varie prestazioni, degli interventi, delle attività e iniziative (servizi e risorse territoriali, famiglia, scuola, Tribunale per i Minorenni ecc.); il corretto e costante passaggio e scambio di informazioni tra gli operatori e il Servizio Politiche Sociali del Comune e all'interno del gruppo operativo in caso di turnazione del personale e/o di sostituzione temporanea dello stesso; la compresenza di tutti gli operatori ogni volta si renda necessario per riunioni collegiali di verifica del lavoro sui "casi" e sull'andamento complessivo del servizio.

ART. 5 PERSONALE RICHIESTO

Il gruppo operativo della Comunità Minori "Alidoro" dovrà essere formato da non meno di 11 operatori titolari come di seguito specificato e da un adeguato numero di operatori supplenti, da indicare in sede di offerta con le relative qualifiche professionali ed esperienza:

n° 1 Psicologo con funzioni di coordinamento;

n° 1 Assistente Sociale

n° 6 educatori;

n° 2 ausiliari

L'articolazione dell'orario di lavoro dovrà consentire la presenza di un "sufficiente" numero di operatori nelle ore e nei giorni di maggiore fruizione dei servizi e di frequenza delle sedi operative da parte degli utenti, la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento complessivo delle prestazioni, degli interventi e delle attività, intendendo comprese in esse anche tutte le attività creative, ricreative, sportive, culturali, scolastiche ecc. programmabili all'interno e all'esterno delle sedi operative.

Il personale utilizzato per assicurare il servizio deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni richieste con il presente capitolato. Il personale deve avere, in ogni caso, capacità fisica e deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria richiesti dai competenti servizi dell' ASL.

L'appaltatore al fine di garantire la massima continuità affettiva ed educativa, oltre che secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di cambi di gestione, **è tenuto a riassumere tutto il personale attualmente in servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro** e a comunicare i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera. L'impresa dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio, limitando il più possibile il turnover.

L'affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale e degli utenti.

L'appaltatore deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendo loro partecipare attivamente alle iniziative eventualmente promosse dall'Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee.

Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio e devono altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio.

Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza.

ART. 6 - RESPONSABILE TECNICO E RELATIVI OBBLIGHI

Il coordinatore del servizio dovrà avere ampia delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale e per trattare ogni controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti del servizio, nonché per la verifica dello stato degli interventi realizzati e del corretto svolgimento dell'attività programmata. Tale figura, reperibile durante le ore di lavoro dagli Uffici sociali, sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impegnati. In particolare dovrà:

- a) vigilare sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso;
- b) partecipare alle verifiche periodiche dei servizi e comunicare all'inizio di ogni mese, tutte le informazioni inerenti le prestazioni nel frattempo effettuate;
- c) redigere le relazioni, gli atti e i rapporti richiesti dal Servizio Sociale, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa;
- d) garantire l'analisi dei bisogni del minore, in collaborazione con il Servizio Sociale e/o con il personale della ASL, partecipare alle scelte ed alla verifica del progetto educativo individualizzato.

ART. 7 – REQUISITI STRUTTURALI ED AMBIENTALI.

Per la particolarità del servizio da espletare al fine di garantire la massima continuità ambientale, affettiva ed educativa l'attività dovrà continuare a svolgersi nei locali siti in Via Enrico Toti, 1, di cui il Comune ha la piena disponibilità e che sarà concesso all'aggiudicataria dietro canone annuale;

ART. 8 – DISCIPLINA DEI SERVIZI E COMPITI DELL'APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni con autonomia organizzativa e gestionale e si dovrà impegnare ad osservare nello svolgimento dell'attività tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

OBBLIGHI E DIVIETI:

- **garantire** personale idoneo a svolgere i compiti assegnati per il servizio oggetto dell'appalto;
- **fornire** al Servizio politiche Sociali , prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- **garantire** il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità assicurando altresì, ove se ne ravvisasse la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei – su motivata richiesta del Servizio Sociale - e con impegno alla immediata sostituzione;
- **garantire** la presenza regolare degli operatori, e il pieno rispetto del progetto presentato;
- **garantire** la massima continuità e regolarità delle prestazioni;
- **garantire**, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento del citato elenco nominativo, in caso di sostituzioni definitive;
- **assicurare** la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti con personale, altrettanto qualificato;
- **assicurare** l'efficienza ed efficacia del servizio mediante l'utilizzo di strumenti gestionali facilitanti le operazioni di servizio: cartelle singolo utente, programma orari, definizione dei protocolli operativi del servizio, progetti individuali sociali;
- **redigere** relazioni mensili con riferimento ai risultati ottenuti, al lavoro eseguito e od altri elementi utili e trasmetterle al Servizio Sociale;
- **dare immediata** comunicazione al Servizio Sociale , di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti;
- **rispondere** della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario, tenendo fin da ora sollevata il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura

assicurativa per il personale ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente al Servizio Sociale tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

- **provvedere** al pagamento del personale con cadenza mensile;

- **assumersi** qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;

- **osservare** le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati (legge n°68/99), le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro;

- **rifiutare** qualsiasi forma di compenso in denaro o in natura da parte degli utenti o dei loro familiari per le prestazioni effettuate o ad altro qualsiasi titolo;

- **impiegare** per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione gli operatori ed i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91;

- **ad utilizzare** i soci volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;

- **a garantire** per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali ed il raccordo con gli uffici competenti nelle materie oggetto della convenzione.

- **La gestione** della struttura non potrà essere effettuata per altro scopo diverso da quello dell'oggetto della concessione, salvo nei casi eccezionali formalmente autorizzati dal concedente.

- **Il concessionario** dovrà utilizzare gli immobili in modo corretto. Inoltre, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della struttura in oggetto e del servizio a cui è finalizzato.

- **Il concessionario** si obbliga a stipulare con spese a suo carico tutte le idonee polizze Assicurative dovute: contro incendio, furti e danneggiamenti vandalici degli immobili, dei mobili eventualmente esistenti e degli annessi vari presi in gestione e la responsabilità civile; il massimale della suddetta polizza è indicato in € **1.000.000/00** (euro un milione/00);

- **Provvedere** direttamente all'assunzione alle proprie dipendenze con oneri a proprio carico, nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro nazionali o locali per le categorie interessate,

del personale occorrente alla gestione delle strutture, il quale deve essere adeguato per numero e qualificazione in modo da garantire la continuità e regolarità del servizio;

- **Munirsi** preventivamente di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi per l'esercizio delle attività effettuate nelle strutture;
- **Garantire** l'apertura e il funzionamento della struttura per l'intero anno;
- **Il concessionario** non può in nessun caso pretendere dal comune concedente o dall'utenza indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione;
- **E' fatto** obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente al concedente eventuali sospensioni o interruzioni della gestione causate da forza maggiore, fermo restando che la gestione non può essere sospesa, interrotta senza preventivo benestare del concedente. In caso di interruzione per causa di forza maggiore, il concessionario dovrà assicurare il servizio fino al reintegro dello stesso da parte del concedente;
- **Avviare** l'intera gestione della struttura entro 10 giorni dall'aggiudicazione
- **effettuare** nella struttura, con oneri a proprio carico, gli adeguamenti che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed agibilità e provvedere agli acquisti delle attrezzature non facenti parte della dotazione iniziale del servizio, previa comunicazione all'Amministrazione comunale;
- **non variare** la destinazione dei locali e delle pertinenze delle strutture senza l'esplicita autorizzazione del Comune;
- **curare** a proprie spese la manutenzione e la pulizia dei locali, delle pertinenze, delle aree e delle attrezzature, mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza;

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

La concessione del servizio avrà la durata di 6 (sei) anni a far data dall'affidamento, alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b del Codice dei contratti pubblici, affidare all'impresa aggiudicataria, a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto ed a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base definito nel presente appalto.

Il nuovo affidamento, ai sensi del precedente comma, è effettuato sulla base di una valutazione, condotta dall'Amministrazione mediante specifica indagine di mercato, delle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo.

L'Amministrazione si riserva, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 10, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni e prezzi,

per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine..

ART. 10- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso. Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la potestà di disporre in via immediata l'affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto.

Il rifiuto o l'opposizione da parte dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato del servizio determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell'appalto, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

ART. 12 - COORDINAMENTO E VERIFICA

Il coordinamento operativo e la verifica della gestione del servizio sono effettuati dal Responsabile dei Servizi Sociali .

Il Responsabile dei Servizi Sociali in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo espleta i controlli volti per verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste; effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d'équipe tra i diversi operatori, da relazioni bimestrali sull'andamento dei singoli utenti (aree comportamentali, affettiva, sociale, scolastica ...) etc.; le azioni di verifica e controllo possono essere integrate con percorsi di valutazione della qualità dei servizi, anche utilizzando registri, questionari, interviste, ai sensi della normativa vigente.

ART. 13 – Corrispettivi

Il corrispettivo per il servizio sarà costituito dalla retta versata direttamente alla Ditta aggiudicataria dagli Enti che hanno in carico i minori, determinata in € **93,00 (novantatre/00)** al giorno (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72). L'Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base alle presenze.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Tale corrispettivo potrà essere soggetto a variazione dopo il secondo anno di gestione, previo accordo con il comune di San Salvo.

ART. 14 – CANONE DI CONCESSIONE

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere per l'utilizzo della struttura, a titolo simbolico, un canone a **base annuo di € 7.000,00** non soggetto a IVA.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, sulla base dell'applicazione dell'indice ISTAT nella misura prevista dalla legge sulle locazioni, relativo all'ultima rilevazione disponibile.

Il canone dovrà essere pagato annualmente in un'unica soluzione, in via anticipata, a far data dalla decorrenza della concessione; la prima annualità dovrà essere corrisposta entro 2 due mesi dalla consegna dei locali.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi legali vigenti al momento della scadenza.

ART 15 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:

Sono a carico del Concessionario oltre a quanto indicato nell'art. 1:

- a. **Le spese** per gli allacci necessari quali: ENEL, GAS, ACQUA, TELEFONI ecc...., nonché le spese relative ad eventuali interventi per l'adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, salvo che in tali casi gli adattamenti non costituiscono manutenzione straordinaria;
- b. **Le spese** di consumo di combustibile energetico, dell'acqua, del materiale vario, di energia elettrica e di quant'altro necessita alla normale attività della struttura per il servizio pubblico a cui è destinata. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a nome suo i relativi contratti di utenza per tutta la durata della gestione;
- c. **Tutte** le spese relative al personale dipendente del concessionario e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi sollevando il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra concessionario medesimo ed il proprio personale o i propri collaboratori autonomi, con specifica deroga a quanto previsto dall'Art. 1676 del Codice Civile;
- d. **Il concessionario** è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivanti dagli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione della struttura e si impegna a sollevare e rendere indenne il concedente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso.

ART. 16 CONSEGNA DELLE STRUTTURE

1. I beni immobili e le attrezzature di proprietà del Comune in dotazione della struttura vengono date in consegna al concessionario mediante apposito verbale debitamente controfirmato dalle parti.
2. Al termine della concessione essi dovranno essere restituiti nello stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento di uso. Per le perdite e per i deterioramenti imputabili alla gestione è previsto l'indennizzo a favore del Comune.

ART. 17

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. A corrispettivo della concessione della gestione il concessionario dovrà pagare al Comune, mediante versamento alla Tesoreria comunale un canone **anticipato trimestralmente** nella misura del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
2. E' facoltà delle parti chiedere la revisione del canone dopo il primo triennio di concessione.

ART. 17 DEPOSITO PROVVISORIO E CAUZIONE

1. **Gli aspiranti** all'aggiudicazione dovranno costituire cauzione provvisoria a garanzia degli impegni che vanno ad assumere con la partecipazione alla gara, nella misura del **2%** dell'importo a base di gara determinato in **€ 6.000,00** (settemila/00). Da versarsi presso la tesoreria Comunale o da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari.
3. **Nei confronti** dell'aggiudicatario il suddetto deposito resta vincolato fino alla stipula della convenzione ed allo stesso saranno imputate le spese contrattuali, nonché quelle eventuali per la ripetizione del procedimento concorsuale ove l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare o si comporti in maniera da impedire la stipula entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale.
4. **Nel caso di polizza** fidejussoria la stessa dovrà contenere l'espressa menzione che l'incameramento da parte dell'Amministrazione a titolo risarcitorio lascia salva ed impregiudicata ogni altra azione e dovrà essere espressamente esclusa la preventiva escussione del debitore principale e la sua possibilità di essere escussa senza eccezioni impeditivi entro 10 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
5. **La restituzione** della cauzione all'avente diritto o l'autorizzazione allo svincolo della fideiussione potrà avvenire solo quando siano stati pienamente regolarizzati i rapporti tra i contraenti e non esitano danni o cause di danni possibili per i quali il concessionario debba rispondere.

6. **L'Amministrazione Comunale** ha diritto di valersi della cauzione per il reintegro dei suoi crediti senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

ART 18 CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. **La concessione** può cessare anticipatamente per recesso del concessionario, per risoluzione del contratto ai sensi del capo XIV del C.C. o per revoca della concessione.

2. **Il concessionario** può richiedere, con comunicazione motivata da notificare entro il 30 agosto di ciascun anno, il recesso anticipato dal contratto con decorrenza del 1 gennaio dell'anno successivo.

3. **L'Amministrazione comunale** esercita la facoltà di accordare tale recesso esclusivamente nell'interesse pubblico della salvaguardia delle strutture, del buon andamento dei servizi ivi prestati e delle esigenze dell'utenza.

4. **In tal caso** il concessionario è comunque tenuto a garantire la perfetta gestione della struttura fino all'affidamento al nuovo concessionario. Tra l'Amministrazione ed il concessionario uscente possono comunque essere concordati, in relazione alle necessità contingenti, i tempi e le modalità di cessazione del rapporto. In caso di recesso del concessionario, lo stesso perde il diritto al riscatto degli investimenti.

5. **L'Amministrazione comunale** ha la facoltà di procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

a) **mancato** pagamento del canone;

b) **mancata** attuazione degli obblighi assunti in sede di gara di aggiudicazione e costituenti elemento di valutazione dell'offerta tecnica;

d) **per gravi** motivi di ordine igienico o morale;

e) **per condanne** per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività proprie delle gestioni del servizio ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;

f) **per fallimento** del concessionario, salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore;

g) **per scioglimento** della ditta concessionaria;

7. **La revoca** viene disposta dall'Amministrazione comunale ed avrà effetto trascorsi due mesi dalla notifica al concessionario. Entro tale scadenza le strutture, liberate dalle cose del concessionario e totalmente disponibili, dovranno essere restituite al Comune.

8. **La revoca** comporta l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, salva ed impregiudicate ogni altra azione a tutela e salvaguardia dei diritti dell'Amministrazione stessa.

ART. 19- RESPONSABILITA'

Nelle prestazioni relative al servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

ART.20 - FORME DI GARANZIA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo per l'importo pari al **canone annuale risultante** dalla gara di appalto e con validità per l'intero periodo di durata dell'appalto stesso, in forma di fidejussione o polizza fidejussoria; la cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT – RCO, per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Ditta stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, strutture e attrezzature, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 21 - PENALITA'

La ditta aggiudicataria, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste il Comune applicherà di volta in volta penali variabili tra € 150,00 (centocinquanta) e € 3.000,00(tremila) a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni.

Le inadempienze ed irregolarità rilevate saranno comunicate per iscritto, anche a mezzo fax, all'impresa aggiudicataria che dovrà entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, trascorso il tempo suddetto l'Ente

appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità indicate dal presente articolo.

Le penali saranno decise dal Responsabile dei Servizi Sociali e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 60 gg senza che la ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

L'Ente appaltante si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile fatto salvo il diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni

ART. 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'insufficienza, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e il Comune potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi ovvero affidare la prosecuzione ad altri.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta aggiudicataria e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta aggiudicataria.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

ART. 23- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai servizi erogati e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall'Ente appaltante.

ART. 24 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni vigenti del presente capitolato sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

La Ditta è esclusiva responsabile di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro, di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi nel corso dell'attività organizzativa.

La Ditta dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, rispettando quanto definito nel D. Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs 626/1994).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette norme da parte della Ditta riservandosi, nel caso di inosservanza di tale norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni derivati dalle inadempienze.

ART. 25 - IL SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITA' RELATIVE

E' vietato all'aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere da parte del Comune il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 26 - SPESE D'ATTO

Le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, diritti di rogito e di segreteria sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vasto

ART. 28 – RISERVATEZZA

Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall'aggiudicataria nell'ambito dell'attività dell'appalto sono proprietà del Comune.

L'aggiudicatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività contemplata che non sia resa nota dall'Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto e adotterà opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "*responsabile*" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. N. 196 del 30.6.2003), assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso al Comune entro 5 giorni

ART. 29- RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.